

Superamento dei regimi di prezzo regolato nel settore energetico: criticità e proposte di intervento

Il processo di completo superamento dei prezzi regolati è come noto ampiamente in ritardo rispetto alla tabella di marcia a suo tempo delineata dalla Legge Concorrenza e dal dibattito politico emergono ancora nuove richieste di posticipo di tale processo.

Nutriamo ovviamente forti preoccupazioni dinanzi a tale prospettiva, che presenterebbe rilevanti elementi di criticità, non solo sotto il profilo dell'aderenza alla normativa europea ma anche e soprattutto in un'ottica di sviluppo di un mercato realmente competitivo e fondato su basi solide e concorrenziali, nel primario interesse del consumatore finale.

Al riguardo, come noto la Direttiva UE 2019/944:

- afferma in modo inequivoco il principio generale in base al quale deve essere il mercato a definire il prezzo dell'energia elettrica praticato ai clienti finali;
- non consente la proroga oltre il 31 dicembre 2020 dei prezzi regolati per le piccole imprese (pena apertura di una procedura di infrazione);
- permette l'adozione di un servizio di prezzi amministrati per microimprese e clienti domestici anche dopo il 31 dicembre 2020, nella misura in cui tale servizio sia transitorio e accessibile in via non discriminatoria a tutte le imprese energetiche (il che esclude il mantenimento di un servizio di maggior tutela affidato alle imprese integrate nella distribuzione).

La Direttiva UE 2019/944 e la Legge Concorrenza comportano quindi alcuni importanti vincoli all'evoluzione prospettica del quadro normativo e regolatorio del nostro Paese.

In sintesi:

- per le piccole imprese non è possibile prorogare i prezzi regolati oltre il 31 dicembre 2020, in quanto questo segmento di clienti esula dalle deroghe previste dalla Direttiva 2019/944;
- per le microimprese e i clienti domestici:
 - un regime di prezzi amministrati può essere previsto solo per un periodo di tempo limitato, allo scadere del quale il cliente deve entrare definitivamente nel mercato



libero;

- non è possibile continuare a prevedere, in continuità con il passato, un affidamento del regime di prezzi regolati alle imprese verticalmente integrate nella distribuzione (sarebbe infatti palesemente incoerente con il principio di accessibilità del cliente da parte di tutte le imprese energetiche senza costi aggiuntivi discriminatori), ma tale servizio dovrà essere accessibile a tutte le imprese energetiche.
- in ogni caso il percorso di superamento dei prezzi regolati dovrà essere disegnato con modalità atte a promuovere una concorrenza effettiva ed essere accompagnato da un'efficace comunicazione istituzionale, che renda il cliente pienamente consapevole del processo in corso.

Il Rapporto di Monitoraggio ARERA 2018 evidenzia in tal senso livelli di concentrazione ben diversi tra il segmento BT altri usi, affine alle piccole imprese oggetto di piena liberalizzazione da gennaio 2021, ed il domestico, oggetto di piena liberalizzazione da gennaio 2022.

In particolare, ARERA evidenzia:

- per i clienti in BT altri usi:
 - un indice di concentrazione delle vendite tale da non manifestare eccessive criticità, con una quota di mercato del primo operatore sul totale dell'energia servita sul mercato libero e tutelato inferiore al 39%;
 - una tendenza all'aumento della concentrazione comunque meritevole di monitoraggio e una dinamica concorrenziale che non consente ad operatori mediopiccoli (quote tra lo 0,5% ed il 2%) e piccoli (quote inferiori allo 0,5%) di crescere sul mercato;
- per i clienti domestici:
 - un indice di concentrazione fortemente critico, con una quota di mercato del primo operatore sul totale dell'energia servita sul mercato libero e tutelato all'incirca pari al 69,8%.

In linea generale il confronto dei livelli di prezzo deve essere preso con estrema cautela, in quanto l'estrema variabilità delle offerte presenti sul mercato rendono l'esercizio particolarmente complesso. Il cliente finale può infatti trovare offerte per un servizio analogo a quello della maggior tutela a prezzi più vantaggiosi, ma può trovare anche numerose offerte di fornitura che presentano servizi aggiuntivi, come ad esempio la



fissazione dei prezzi nel tempo per una durata medio-lunga (così sollevando e tutelando il cliente finale dall'esposizione a possibili variazioni di prezzo), la certificazione di energia rinnovabile o vantaggi nell'acquisto di altri servizi, quali la manutenzione degli impianti domestici o coperture assicurative.

Se è estremamente difficile effettuare confronti omogenei e puntuali, è comunque difficilmente equivocabile il fatto che laddove il livello di concentrazione del mercato è sufficientemente basso (BT altri usi) le dinamiche di mercato portano a un livello di prezzi più vantaggioso per il consumatore finale. In quest'ottica le analisi condotte non solo non giustificano ulteriori ritardi nel superamento dei prezzi regolati per le piccole imprese, ma impongono che per microimprese e clienti domestici tale superamento avvenga con modalità atte a conseguire livelli di concentrazione equilibrati, ben diversi da quelli attuali.

Inoltre il perdurare da parte delle imprese dominanti verticalmente integrate dell'attività di "cherry picking" dei clienti dal proprio mercato tutelato al libero e l'incrementarsi di campagne di acquisizione clienti aggressive, alimentate dall'incertezza del processo di superamento dei prezzi regolati, spingono ad agire con urgenza e senza ripensamenti.

Occorre quindi intervenire rapidamente, in primis sul segmento delle piccole imprese, il cui passaggio al mercato libero è fissato per il 1 gennaio 2021, e per le quali ARERA ha già definito il Servizio di Tutele Graduali con la Delibera 491/2020/R/eel pubblicata lo scorso 24 novembre. Non ci sono quindi ragioni che giustifichino un'ulteriore proroga, in ragione delle limitate dimensioni del paniere di clienti interessati e delle minori difficoltà gestionali nell'organizzazione delle relative aste competitive.

Per quanto concerne il segmento di clienti domestici e delle microimprese, per i quali il passaggio al mercato libero è fissato per il 1 gennaio 2022, ma la definizione delle modalità di ingresso nel mercato sono state recentemente rimandate dal MISE a un successivo Decreto, c'è quindi la possibilità di introdurre importanti affinamenti rispetto al meccanismo proposto per le piccole imprese, finalizzati a rendere concretamente percorribile la partecipazione da parte di operatori nuovi entranti, a promuovere un esito pro-concorrenziale delle procedure e ad accompagnare il consumatore finale in via definitiva sul mercato libero, in accordo con le direttive europee.



Occorre in particolare che siano sensibilmente mitigati gli inevitabili vantaggi competitivi in capo agli operatori dominanti di maggior tutela e sia impedita l'offerta di prezzi predatori e l'elusione dei meccanismi di tetto previsti, ad esempio attraverso la partecipazione di più soggetti riconducibili al medesimo gruppo societario. In quest'ottica è necessario che:

- sia introdotto un forte tetto antitrust, in termini di volumi di energia massima o in termini di unità territoriali, che garantisca un esito realmente pluralistico delle procedure competitive;
- il servizio di tutele graduali abbia una durata predefinita, al termine del quale il cliente finale rimane in fornitura dall'aggiudicatario con un'offerta Placet. Naturalmente, fatti salvi i poteri di monitoraggio e controllo di ARERA sui prezzi, e soprattutto la facoltà del cliente finale di scegliere liberamente un diverso operatore sul mercato libero in qualsiasi momento.

Questo secondo "step" di liberalizzazione è dimensionalmente ben più consistente ed è quindi necessario e urgente definire sin d'ora un piano certo nei tempi e nei modi per il relativo iter.

Riteniamo infine che debba esser presa in considerazione la possibilità di finalizzare ulteriormente il design del meccanismo, prevedendo che eventuali rendite d'asta siano destinate a fondi per il sostegno dell'economia nazionale.